



COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO

Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Approvato con deliberazione della Consiglio Comunale n. 21 del 08/06/2021

Articolo 1 – Finalità

- 1) Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione Paesaggio di cui all'art. 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 come modificato da ultimo dalla lettera u) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2008 n. 63, e di cui all'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12.

Articolo 2 – Istituzione e funzioni della commissione per il paesaggio

- 1) E' istituita la <<Commissione per il Paesaggio>>.
- 2) La commissione per il paesaggio, quale organo tecnico–consultivo dell'Ufficio Paesaggistico Comunale, esprime pareri obbligatori sulle questioni di rilevanza paesaggistico–ambientale.
- 3) In particolare, la commissione per il paesaggio è competente a esprimere pareri nelle seguenti materie:
 - a) rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Ufficio Paesaggistico Comunale di cui all'art.146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n. 139;
 - b) irrogazioni delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - c) accertamenti di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli articoli 167 e 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - d) giudizio d'impatto paesistico per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'art. 64 comma 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12;
 - e) espletamento delle procedure di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
- 4) I pareri formulati dalla commissione per il paesaggio devono essere motivati e devono essere redatti nei modi indicati dalla legge.

Articolo 3– Composizione della commissione

- 1) La commissione per il paesaggio è costituita da tre soggetti esterni al Comune di Carvina con Premezzo.
- 2) I membri della commissione del paesaggio devono avere comprovata e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico–ambientale, risultante dal “curriculum” individuale.

Articolo 4– Segretario della commissione

- 1) Le funzioni di Segretario della commissione sono espletate dal Responsabile dell'Ufficio Paesaggistico Comunale o da un suo delegato.
- 2) Il Segretario predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni della seduta della commissione.
- 3) Il Segretario, per ogni seduta della commissione, redige apposito verbale che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tale ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
- 4) Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente della commissione e dal Segretario della stessa.

Articolo 5– Nomina e durata della commissione

- 1) La commissione, di cui all'art. 2 del presente regolamento, è nominata dal Sindaco.
- 2) Il Sindaco, contestualmente alla nomina dei membri della commissione, ne designa il Presidente e il Vicepresidente.
- 3) I Commissari decadono automaticamente qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione.
- 4) Non possono essere nominati membri della commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale presso il Comune di Cavaria con Premezzo in conformità a quanto disposto dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- 5) La commissione ha durata limitata al mandato del Sindaco. Alla scadenza del termine di cui al periodo precedente, la commissione s'intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione, e comunque per non oltre sessanta giorni dalla scadenza.

Articolo 6 – Conflitto d'interessi

- 1) I membri della commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula.
- 2) L'obbligo di astenersi, di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della commissione.

Articolo 7 – Istruttoria delle pratiche

- 1) All'istruttoria tecnico-amministrativa provvede l'Ufficio Paesaggistico Comunale.

- 2) Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e, per il tramite del Responsabile dell'Ufficio, la invia alla segreteria della commissione in tempi utili affinché il rilascio del parere avvenga nei termini di legge.
- 3) La commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, di acquisire eventuale documentazione integrativa, o di acquisire tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.
- 4) E' facoltà della commissione di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.
- 5) La commissione è tenuta, in via generale, a esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

Articolo 8 – Convocazione della commissione

- 1) La commissione è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.
- 2) L'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere recapitato ai membri della commissione almeno otto giorni prima della riunione.
- 3) L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare. Gli argomenti sono posti all'ordine del giorno sulla base della presentazione al protocollo dell'ente territorialmente competente.
- 4) L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai membri della commissione a mezzo posta, telegramma, fax o posta elettronica.
- 5) Ai fini dell'osservanza del termine, il computo dei giorni è fatto comprendendovi quello in cui ha luogo la spedizione ed escludendo quello in cui ha luogo la seduta. Con la spedizione si considera osservato, a ogni effetto, l'obbligo del recapito dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dal presente regolamento.
- 6) Il termine di cui al comma 2) può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.

Articolo 9 – Quorum strutturale e funzionale

- 1) Per la validità delle sedute della commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente.
- 2) La commissione esprime i pareri a maggioranza dei membri presenti. Qualora il numero dei membri presenti sia pari, prevale il voto del Presidente.
- 3) Nel caso di astensione di tutti i membri, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dall'Ufficio Paesaggistico Comunale.

- 4) Le riunioni della commissione non sono pubbliche.
- 5) Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista, limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Articolo 10 – Modalità di valutazione ai fini dell'autorizzazione paesaggistica

- 1) La commissione per il paesaggio esprime il proprio parere sulla base degli elaborati allegati al progetto, oltre che sulla base della relazione tecnica illustrativa redatta a cura del Responsabile dell'Ufficio Paesaggistico Comunale.
- 2) La commissione, nell'esprimere il proprio parere, deve prestare particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico - ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio del Comune di Cavaria con Premezzo.
- 3) Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico – ambientale di cui al comma precedente, la commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta regionale, nonché agli altri atti di natura paesistica.

Articolo 11 – Indennità

- 1) Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, per i componenti della commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso di spese eventualmente sostenute.